

COMMISSIONE IV  
FINANZE E TESORO

CLVI.

SEDUTA DI VENERDÌ 14 MARZO 1952

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE **SCOCA**

**INDICE**

	PAG.		PAG.
<b>Congedi:</b>			
PRESIDENTE . . . . .	1941		
<b>Disegno di legge (Discussione e approvazione):</b>			
Norme per l'acceleramento della procedura di liquidazione delle pensioni (Approvato dalla V Commissione permanente del Senato). (2531) . . . . .	1942		
PRESIDENTE . . . . .	1942, 1944, 1945, 1947, 1949, 1950, 1951		
PETRILLI, <i>Relatore</i> . . . . .	1942, 1945, 1946, 1947, 1948, 1949, 1950, 1951		
TROIISI . . . . .	1944		
CHIOSTERGI . . . . .	1944		
COSTA . . . . .	1945		
LUCIFREDI, <i>Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio</i> . . . . .	1945, 1947, 1951		
CHIARAMELLO . . . . .	1948		
CASTELLI AVOLIO . . . . .	1949, 1950, 1951		
SULLO . . . . .	1949		
<b>Disegno di legge (Seguito della discussione e non approvazione):</b>			
Concessione all'Ente autonomo esposizione universale di Roma di un contributo di lire 91.500.000, per lo esercizio finanziario 1950-51, da destinare alle spese per i servizi amministrativi e di vigilanza (Approvato dalla V Commissione permanente del Senato). (2385) . . . . .	1953		
PRESIDENTE . . . . .	1953, 1954, 1957, 1958, 1959		
CASTELLI AVOLIO . . . . .	1953, 1954		
		CINCIARI RODANO MARIA LISA . . . . .	1953, 1954, 1955, 1956, 1957, 1958
		PETRILLI . . . . .	1954
		MANNIRONI . . . . .	1954, 1957
		SULLO . . . . .	1954
		CHIOSTERGI . . . . .	1954
		AVANZINI, <i>Sottosegretario di Stato per il bilancio</i> . . . . .	1954, 1956, 1957, 1958, 1959
		DE PALMA, <i>Relatore</i> . . . . .	1954, 1957, 1958
		COSTA . . . . .	1955
		CORBINO . . . . .	1955, 1956
		PONTI . . . . .	1956
		SAGGIN . . . . .	1957
		TUDISCO . . . . .	1957, 1958
		CHIARAMELLO . . . . .	1958
		PELLA, <i>Ministro del bilancio e, ad interim, del tesoro</i> . . . . .	1959
		<b>Votazione segreta:</b>	
		PRESIDENTE . . . . .	1959

**La seduta comincia alle 9.**

TROIISI, *Segretario*, legge il processo verbale della seduta precedente.

(È approvato).

**Congedi.**

PRESIDENTE. Comunico che sono in congedo i deputati Amendola Giorgio, Casoui, De Martino Carmine e Salizzoni.

**Discussione del disegno di legge: Norme per l'acceleramento della procedura di liquidazione delle pensioni. (Approvato dalla V Commissione permanente del Senato). (2531).**

**PRESIDENTE.** L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Norme per l'acceleramento della procedura di liquidazione delle pensioni ».

L'onorevole Petrilli, relatore, ha facoltà di riferire su questo disegno di legge, già approvato dalla V Commissione (Finanze e tesoro) del Senato.

**PETRILLI, Relatore.** Sono universalmente note le doglianze che i pensionati e gli impiegati dello Stato, prossimi ad essere collocati in stato di quiescenza, hanno mosso e muovono per il ritardo con cui si svolge la procedura per la liquidazione delle pensioni ordinarie: perché, in effetti, fra la data di collocamento a riposo e quella di liquidazione delle pensioni passano almeno da uno a due anni. Vi è qualche Amministrazione dove il periodo di tempo che occorre per l'espletamento della procedura supera anche il biennio.

Quali sono le ragioni del ritardo? Esse dipendono da queste circostanze: per poter procedere alla liquidazione, occorre tener conto dei servizi che sono suscettibili di pensionamento, di calcolo, di valutazione della pensione; occorre accertare se l'impiegato che è collocato a riposo intenda o meno riscattare alcuni servizi che egli abbia prestato precedentemente alla nomina in ruolo; e qualora vi siano questi servizi e se intenda riscattarli. In terzo luogo, vi è tutta la procedura solita perché la liquidazione delle pensioni abbia luogo attraverso la formazione del provvedimento da parte degli uffici amministrativi del dicastero da cui l'impiegato dipende, attraverso il controllo della Ragioneria centrale di quel dicastero, attraverso l'adempimento della formalità della registrazione da parte della Corte dei conti. Vi è anche la fase del pagamento che si verifica attraverso l'intervento degli uffici provinciali del Tesoro. Ora, tutte queste formalità, tutti questi adempimenti si svolgono soltanto a cominciare dalla data di cessazione dal servizio dell'impiegato interessato, sicché è soltanto da quel momento che bisogna fare l'accertamento dei servizi valutabili, del servizio che si vuole riscattare, dei calcoli ragionieristici in relazione a questa valutazione di servizi, e quindi dare inizio a tutto il resto della procedura di liquidazione.

Quando io ero Ministro, mi interessai di questa materia appunto perché i pensionati facevano premura per ottenere qualche cosa che accelerasse il disbrigo di queste pratiche. Nominai una commissione di cinque persone presieduta da un consigliere della Corte dei conti. Questa commissione, dopo due mesi, preparò una relazione scritta, che poi mi illustrò oralmente. E da questa illustrazione, oltre che dalla lettura del testo che mi era stato presentato, ebbi modo di sorprendermi. Il primo articolo di questo testo cominciava con l'attuale articolo 7 del disegno di legge. Cioè un disegno di legge che doveva riguardare l'acceleramento della procedura di liquidazione delle pensioni cominciava con un articolo che riguardava le pensioni di reversibilità. Ciò mi fece una certa impressione. Leggendo il testo degli articoli, capii che se le modifiche da apportare all'attuale sistema legislativo avessero dovuto ridursi a quelle che mi venivano proposte, anziché due o tre anni si potevano risparmiare solo un mese o due mesi per la liquidazione delle pensioni. E allora decisi di mettermi a tavolino e di fare io stesso il disegno di legge. Lo feci, fu approvato dal Consiglio dei ministri e l'8 agosto 1951 tale disegno di legge fu presentato al Senato. Esso è dunque un po' la mia creatura. Il Senato vi ha apportato qualche leggera modificazione.

Ho toccato tre punti. Il primo riguarda la denuncia dei servizi che eventualmente siano stati prestati all'atto della nomina in ruolo dell'impiegato dello Stato presso altra Amministrazione dello Stato o presso altri enti pubblici: servizi che devono essere valutati al momento della liquidazione della pensione. Il secondo punto riguarda il riscatto dei servizi da parte dell'impiegato. Il terzo, la procedura della liquidazione. Sono tre i momenti che interessano per la liquidazione della pensione. Nel regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, concernente disposizioni sullo stato giuridico degli impiegati civili dello Stato, è detto che l'impiegato statale, quando viene nominato in ruolo, deve denunciare i servizi che abbia prestato presso altre Amministrazioni dello Stato o presso altri enti pubblici. Senonché a tale decreto è allegato anche un modulo che dovrebbe servire come farsariga per fare la denuncia. Ma la verità è che, siccome questa disposizione non trova nessuna sanzione di decadenza a danno dell'impiegato né alcuna sanzione disciplinare a danno dei funzionari dell'Amministrazione, tale disposizione non è osservata. Credo che la dichiarazione non si faccia per il 100

per cento dei casi. Vi è l'altra disposizione invece per gli insegnanti delle scuole medie, in cui il sistema della denuncia è legato a una sanzione di decadenza per coloro i quali non abbiano fatto la denuncia dei servizi entro un certo periodo di tempo. Una volta fatta tempestivamente la denuncia, l'Amministrazione ha l'obbligo, dopo un altro periodo di tempo, di dichiarare all'impiegato quali siano i servizi da lui denunciati suscettibili di essere valutati ai fini della liquidazione della pensione. Quindi da questa risposta dell'Amministrazione decorre un termine a favore dell'impiegato per ricorrere alla Corte dei conti qualora egli ritenga che l'Amministrazione non abbia accertato esattamente tutti i servizi valutabili. E siccome tale risposta si concreta in un provvedimento, esso stesso suscettibile di registrazione, dal giorno di quest'ultima decorre il termine di 90 giorni entro il quale il Procuratore generale può impugnare l'accertamento dell'Amministrazione qualora ritenga che quest'ultima sia andata oltre.

Con tale susseguirsi dei termini di decadenza e dei gravami si ottiene presso l'Amministrazione della pubblica istruzione, per gli insegnanti delle scuole medie, un sistema tale per cui, al momento della cessazione dal servizio, si sa precisamente e integralmente quali siano i servizi prestati dagli insegnanti di scuole medie da valutarsi ai fini della liquidazione della pensione.

Questo sistema io l'ho trasferito nei primi tre articoli di questo disegno di legge.

Vi è l'altro punto che riguarda il riscatto.

Voi sapete che il riscatto non sempre è necessario e ciò perché non è sempre utile all'impiegato. Colui che cessa dal servizio dopo 39 anni 6 mesi ed un giorno di servizio prestato, anche se prima della nomina in ruolo ha avuto degli altri anni non di ruolo prestati presso la stessa od altre Amministrazioni o presso altri enti pubblici, non ha nessun interesse a riscattare questo servizio, perché la pensione, quando si sia prestato servizio di ruolo per 39 anni 6 mesi ed un giorno, è sempre eguale, qualunque sia il tempo di servizio successivamente prestato dopo tale periodo. Sicché, per colui che ha prestato il massimo periodo di servizio, è assolutamente indifferente il riscatto degli altri anni e ciò non solo ai fini della liquidazione, ma è antieconomico dal punto di vista dell'obbligo di dover pagare dei contributi ai fini del riscatto.

Oggi, in base alla legislazione vigente, l'impiegato che cessa dal servizio, perché

collocato a riposo, ha diritto di fare la domanda di riscatto dei servizi prestati antecedentemente all'ammissione in ruolo, anche dopo la cessazione dal servizio, di modo che si capisce facilmente come si debba perdere molto tempo per ottenere il decreto di liquidazione della pensione. Prima di ogni cosa bisogna cominciare ad accertare, dopo 30-40 anni di servizio, se vi siano stati servizi precedenti utili a pensione; secondo: bisogna attendere che l'impiegato cessato dal servizio dichiari se intenda riscattare, ed in quale misura, gli anni di servizio prestati anteriormente alla nomina in ruolo; infine, si comincia a mettere in moto la macchina della procedura.

Ora, mentre, per quanto riguarda la denuncia dei servizi utili e l'accertamento da parte dell'Amministrazione ho trasfuso nel disegno di legge quello che è il sistema già in vigore per gli insegnanti delle scuole medie, per quanto riguarda il riscatto ho affermato il principio che bisogna dichiarare la volontà di riscatto nell'ultimo periodo di tempo della carriera impiegatizia, cioè negli ultimi anni. Non troppo presto, perché l'impiegato ha interesse a fare la dichiarazione di volontà di riscatto proprio al termine della sua carriera, per accertare se gli convenga o meno di riscattare un periodo di servizio, e quale.

Finalmente, vi è la terza parte del disegno di legge, che è quella che riguarda lo svolgimento della procedura.

Le cose stanno in questi termini. Oggi, in base alla legislazione attuale, la procedura si svolge nel modo seguente: appena sia stato raggiunto il massimo periodo di servizio e l'Amministrazione abbia dichiarato che l'impiegato deve cessare dal servizio, si fa una sola cosa in modo istantaneo, immediato, urgente: il decreto di collocamento a riposo; decreto che lo stesso giorno passa alla Ragioneria centrale del Ministero e tronca subito la corresponsione dello stipendio.

Questo è quello che avviene con una istantaneità veramente fulminea. Successivamente tale decreto va alla Corte dei conti per la registrazione; torna poi registrato alla Ragioneria centrale, la quale lo trasmette all'Ufficio amministrativo del dicastero da cui l'impiegato dipende. Tale Ufficio soltanto allora, comincia a promuovere tutti quegli accertamenti che sono necessari per lo sviluppo della procedura di liquidazione della pensione: quindi, accertamento dei servizi valutabili, accertamento dei servizi riscattabili, preparazione del decreto di liquidazione della

## QUARTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 14 MARZO 1952

pensione che l'Ufficio amministrativo, dopo che l'ha predisposto, trasmette alla Ragioneria centrale. Questa, a sua volta, controlla, rivede, rifà i calcoli, e dopo aver completato il decreto, lo invia alla Corte dei conti. Questa anche se trova un errore semplicemente materiale, rinvia il decreto alla Ragioneria centrale; questa lo rimanda all'ufficio del personale del dicastero da cui dipende l'impiegato, affinché sia corretto l'errore materiale; quindi il provvedimento ritorna alla Ragioneria centrale, che a sua volta lo inoltra alla Corte dei conti.

Tutto questo vi spiega come, soltanto dopo due o tre anni dalla cessazione del servizio, l'impiegato possa avere la liquidazione della pensione.

La cosa era divenuta tanto grave che fu introdotto, nel sistema, un istituto che la legge non prevedeva: l'istituto della liquidazione provvisoria della pensione.

In realtà, il testo unico approvato con regio decreto 21 febbraio 1895, n. 70, non diceva che vi è, oltre alla liquidazione della pensione definitiva, anche la liquidazione provvisoria. Ma questo espediente si è reso necessario perché, una volta troncata la corresponsione dello stipendio, non era possibile che l'impiegato cessato dal servizio dovesse attendere due o tre anni per avere la pensione. Fu quindi stabilita la corresponsione di una pensione provvisoria, e debbo aggiungere che, in realtà, da accertamenti che ho direttamente e personalmente eseguito, ho potuto riscontrare che la misura della pensione provvisoria è molto vicina alla misura della pensione definitiva: si tratta di una differenza di poche centinaia di lire al mese. Ma anche queste poche centinaia di lire di differenza rappresentano, per le esigenze di una vita che sta sul declino, qualche cosa di importante.

Da qui le doglianze degli interessati, ed in questa parte del disegno di legge io ho cercato di eliminare tutte queste cause. Ho stabilito, infatti, che non si possa far luogo all'emanazione del decreto di cessazione dal servizio se non contemporaneamente all'emanazione del provvedimento di liquidazione della pensione. Non è ammissibile, in altri termini, che soltanto dopo mesi e mesi si emetta il decreto di liquidazione della pensione.

Naturalmente, ciò importa che la valutazione dei servizi e il calcolo del riscatto, si debbano fare anteriormente.

Quindi, contemporaneamente, si emette il provvedimento di cessazione dal servizio ed il

provvedimento di liquidazione. Oltre a questo ultimo, si emette il ruolo nominativo, e quindi il libretto di pensione.

La mia attenzione è stata richiamata anche sulla parte che riguarda l'esecuzione del pagamento: Vi sono delle disposizioni tecniche che concernono ed agevolano il pagamento delle pensioni. Queste sono pagate dagli uffici provinciali del Tesoro; per poterle pagare, tali uffici dopo che hanno ricevuto il decreto dall'Amministrazione centrale, interpellano il sindaco del comune dove il pensionato ha dichiarato di voler risiedere, perché è al sindaco che spetta di accertare l'esistenza in vita del pensionato medesimo.

Altre disposizioni concernono il caso in cui non esista la vedova, né vi siano figli minorenni; altri casi riguardano invece il pensionamento della vedova e dei figli minori di un militare il quale abbia contratto matrimonio senza il superiore assenso (quello che una volta si chiamava il regio assenso).

Infatti, in base alla legislazione in vigore, la vedova ed i figli minorenni del militare, che abbia contratto matrimonio senza il previsto regio assenso, non hanno pensione. Questo mi è sembrato assai inumano, ed ho, con un articolo, soppresso questa disposizione contenuta nel testo unico del 1895.

Mi pare che l'illustrazione del provvedimento possa essere contenuta in questi limiti. Altri punti particolari li vedremo discutendo gli articoli.

**PRESIDENTE.** Dichiaro aperta la discussione generale.

**TROISI.** Il provvedimento merita la nostra piena approvazione, perché soddisfa una diffusa esigenza delle categorie interessate e rimuove tutte le molteplici cause che ritardano oggi sia la liquidazione delle pensioni dirette che di quelle indirette e di reversibilità. Si tratta, quindi, di un provvedimento che snellisce il funzionamento della burocrazia e noi auspichiamo che a questo provvedimento altri ne seguano, ispirati allo stesso intendimento.

**CHIOSTERGI.** Dichiaro di approvare il presente disegno di legge. Ho potuto constatare parecchie volte che gli inconvenienti lamentati dal relatore esistono effettivamente.

Mi sembra, però, che il relatore stesso non abbia accennato ad uno degli inconvenienti che attualmente si presentano, che è rappresentato dal fatto che per la riscossione di una determinata somma il pensionato debba compiere il viaggio fino all'Amministrazione centrale, perché la somma non può essergli inviata per vaglia. Infatti, quando la pensione

## QUARTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 14 MARZO 1952

supera una certa somma, è obbligatorio andare alla sede provinciale dell'Amministrazione finanziaria.

Io trovo che questa procedura non è giusta perché, fra l'altro, comporta la spesa del viaggio. So del caso di un'insegnante di 83 anni che deve fare un viaggio di centinaia di chilometri per riscuotere la sua pensione.

Ecco perché auspicherei che fosse avviato anche a questo inconveniente.

COSTA. Mi dichiaro, a mia volta, completamente favorevole ai criteri generali che sono stati illustrati dal relatore.

Volevo aggiungere quello che è stato già denunciato dall'onorevole Chiostergi, chiarendo quel concetto nel senso che segue.

Attualmente, vi è una disposizione speciale per gli alluvionati del Polesine e di altre zone italiane, per cui le pensioni sono rese esigibili presso gli uffici postali. Si potrebbe estendere questo sistema eccezionale alla generalità dei casi.

La seconda osservazione riguarda il termine concesso al Procuratore generale della Corte dei conti per il ricorso. Data la delicatezza e l'urgenza della materia, il periodo di 90 giorni mi sembra eccessivo e chiederei, pertanto, al relatore se non fosse possibile dimezzarlo o almeno ridurlo a due terzi. Uguali riduzioni sono avvenute, anche per i termini relativi ai ricorsi in Cassazione. Del resto il Procuratore potrà operare il ricorso con due righe, salvo farlo seguire poi da una più ampia memoria.

In tal senso faccio formale proposta, almeno che il relatore non intenda fare di sua iniziativa una modifica al disegno di legge.

PETRILLI, *Relatore*. All'onorevole Chiostergi ricordo che è in corso di approvazione un disegno di legge, proposto dal Ministro delle poste e telecomunicazioni, che agevola il pagamento di quanto dovuto dallo Stato, e quindi anche delle pensioni, dandone incarico agli uffici postali — anche i più periferici — di minore importanza. Di conseguenza, l'auspicio del collega onorevole Chiostergi verrà soddisfatto.

Per quanto riguarda l'osservazione dell'onorevole Costa, ricordo che il termine previsto dal testo unico delle leggi sulla Corte dei conti per i ricorsi è costantemente di 90 giorni, come egli ben sa. Non si è ritenuto di modificare tale termine per i ricorsi del Procuratore generale (e, conseguentemente, anche dell'interessato, non potendosi prevedere due termini diversi), perché una modificazione della legge fondamentale relativa alla giurisdizione della Corte dei conti avrebbe

implicato la necessaria approvazione da parte della Corte dei conti stessa e avrebbe comportato una notevole perdita di tempo. D'altra parte ritengo che l'onorevole Costa sarà soddisfatto e non insisterà nella sua proposta di modificazione se gli faccio presente che, in fondo, questi termini non danneggiano più l'impiegato interessato, in quanto tutti gli accertamenti e i relativi ricorsi avvengono prima del suo collocamento a riposo. Di conseguenza, i termini non incidono più sulla attesa dell'impiegato stesso e, quindi, non è nemmeno necessario abbreviarli.

L'osservazione dell'onorevole Costa è invece valida per quanto si riferisce al ricorso contro il decreto definitivo di liquidazione di pensione, ma, come ho detto più sopra, si tratta di termini generali per tutti i ricorsi alla Corte dei conti, per cui una modifica non è possibile in questa sede: occorrerebbe un'apposita legge più generale tendente appunto ad imprimere una maggiore speditezza a questo settore in relazione al più movimentato ritmo di tutta la vita sociale.

LUCIFREDI, *Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio*. Onorevoli colleghi, sono stato io a pregare il Presidente della Commissione di affidare l'incarico di relatore di questo disegno di legge all'onorevole Petrilli: sapendo con quanta passione egli, in veste di Ministro, si era dedicato alla elaborazione della materia e conoscendo che il provvedimento è nato dalla sua volontà e dal suo studio accurato, ritenevo opportuno che di questa sua creatura egli tornasse ad essere il padrino in sede parlamentare.

Ciò premesso, non ho nulla da aggiungere alla relazione, tanto diffusa ed accurata, che egli ne ha fatto. Formulo anch'io l'augurio che a questo disegno di legge relativo ad una materia tanto interessante ne possano far seguito altri che introducano nuove semplificazioni nella non poco complicata procedura amministrativa.

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la discussione generale. Passiamo all'esame degli articoli:

## ART. 1.

«I provvedimenti che dispongono nomine a posto stabile di ruolo dopo il periodo di prova o simile negli impieghi statali devono contenere l'attestazione che l'impiegato abbia reso la dichiarazione prescritta dall'articolo 1 del regio decreto 28 giugno 1933, n. 704, circa i servizi di ruolo e non di ruolo eventualmente prestati in precedenza allo Stato, compresi i servizi militari, o ad altri enti. Agli effetti

del trattamento di quiescenza saranno valutati soltanto i servizi denunciati con detta dichiarazione, alla quale l'impiegato deve allegare i documenti di cui dispone, salvo l'obbligo dell'Amministrazione di integrare la documentazione ai sensi del secondo comma dell'articolo citato.

L'Amministrazione è tenuta a comunicare all'interessato, entro un anno dalla sua nomina a stabile, il decreto ministeriale di accertamento dei servizi di cui al primo comma. Avverso tale decreto è ammesso ricorso alla Corte dei conti da parte dell'interessato e da parte del procuratore generale della Corte stessa entro 90 giorni, rispettivamente, dalla data di comunicazione o da quella di registrazione. Trascorso detto termine senza che sia stato proposto alcun ricorso, il provvedimento diventa inoppugnabile.

I dipendenti in servizio di ruolo alla data di entrata in vigore della presente legge, i quali non abbiano ancora effettuata la dichiarazione prevista dal primo comma del presente articolo, debbono effettuarla entro un anno dalla data stessa. L'Amministrazione è tenuta a comunicare il decreto ministeriale di accertamento dei servizi entro due anni dalla resa dichiarazione.

È fatta salva per coloro che cessino dal servizio entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge, la facoltà di denunciare, fino a 90 giorni dalla data di cessazione dal servizio, i servizi eventualmente prestati allo Stato o ad altro ente pubblico prima della nomina in ruolo. In tal caso, l'accertamento è operato col decreto di liquidazione definitiva della pensione.

Nel caso in cui il dipendente muoia prima della scadenza dei termini di cui al precedente comma, l'Amministrazione provvede di ufficio, in sede di liquidazione, all'accertamento dei servizi».

PETRILLI, *Relatore*. Ho qualche osservazione da fare nei riguardi di questo articolo 1. Anzitutto faccio notare che, col presente disegno di legge, si è voluto interessare l'impiegato stesso al reperimento di tutti i documenti necessari per l'adozione del decreto di pensione: purtroppo ciò non avviene in altri settori; per esempio, per la pensione di guerra, basta che l'interessato ne faccia domanda: sarà poi la Amministrazione a prendere l'iniziativa di cercare tutti i documenti necessari ai fini della istruttoria, con quale perdita di tempo è noto. In base al presente disegno di legge, invece, lo stesso impiegato deve fornire i documenti di cui

dispone, salvo, s'intende, l'obbligo dell'Amministrazione di integrare la documentazione qualora ciò sia necessario.

Ancora faccio notare che la dichiarazione dell'impiegato deve contenere l'indicazione di tutti i servizi prestati, compresi quelli militari: ciò è importante, perché si tratta di indicazioni che comportano aumenti nella valutazione del periodo di tempo pensionabile.

Nello stesso punto del primo comma è detto: «... servizi di ruolo e non di ruolo eventualmente prestati in precedenza allo Stato, compresi i servizi militari, o ad altri enti». Alla stesura originaria del disegno di legge si specificava che doveva trattarsi di «enti pubblici». Il Senato tolse questo aggettivo nel timore che fossero escluse dal provvedimento le università libere, mentre, evidentemente il servizio prestato presso di esse deve essere valutato. Preoccupazione superflua, questa, in quanto la dizione «ente pubblico» comprende anche le università libere per cui la specificazione poteva essere mantenuta, tanto più che l'indicazione generica che attualmente figura nell'articolo può dar luogo a qualche equivoco. Senonché, se non vi saranno altre ragioni per rimandare il disegno di legge al Senato, possiamo fare a meno di modificare la legge in questo punto con il ripristino dell'aggettivo «pubblici», in quanto la specificazione è stata mantenuta anche per l'altro ramo del Parlamento nel penultimo comma di questo stesso articolo 1.

Per quanto riguarda il terzo comma dell'articolo, il testo da me preparato durante il mio incarico di Ministro senza portafoglio addetto a questo ramo dell'Amministrazione prevedeva l'obbligo dell'Amministrazione stessa di comunicare il decreto ministeriale di accertamento dei servizi entro tre anni dalla dichiarazione del dipendente di ruolo. Il Senato ha ridotto questo termine a due anni. Come ho già rilevato, pur essendovi nello stato giuridico degli impiegati dello Stato una disposizione che stabilisce che il dipendente deve denunciare il proprio servizio e l'Amministrazione deve poi fare gli accertamenti del caso, in realtà tale obbligo non era osservato. Sicché per più di un milione di dipendenti statali (700 mila sono di ruolo) sono certo che tale dichiarazione non sia stata fatta ai cento per cento. Ora, se pensate che vi sono Amministrazioni, come quella delle finanze, le quali hanno ben 40 mila dipendenti, il compito di fare gli accertamenti e di predisporre entro due anni i decreti per 40 mila dipendenti credo che sia uno sforzo che

risulterebbe, per esempio per gli uffici del Ministero delle finanze, superiore alle possibilità. Non vorrei che sorgesse qualche altro caso tipo istituto di statistica, per cui dovremmo poi preoccuparci di mettere a disposizione di una data Amministrazione altro personale per fare gli accertamenti e predisporre i decreti. Cosicché, quando mi fu osservata l'opportunità di portare a tre anni il termine, io non replicai perché mi resi conto che le Amministrazioni non possono fare gli accertamenti e predisporre i decreti per 700 mila impiegati nel termine di due anni. Vi sono Amministrazioni pletoriche che si troverebbero in difficoltà, come quella dell'interno che ha alle sue dipendenze tutto il personale della pubblica sicurezza.

Pertanto, ho le mie perplessità su questa variante introdotta dal Senato e proporrei di ripristinare il termine di tre anni.

In conclusione, se questo articolo 1 deve essere modificato, dovrebbe essere modificato — secondo me — al terz'ultimo comma, ripristinando il termine di tre anni. Per il resto non avrei da fare altre osservazioni.

PRESIDENTE. Vorrei rivolgere una domanda al relatore. Qui c'è un emendamento che egli propone; ma vi sono altri punti da emendare?

PETRILLI, *Relatore*. Sì, vi è un emendamento aggiuntivo, introdotto dal Senato, secondo il quale, all'articolo 7 (comma secondo), si dice che la liquidazione provvisoria non potrà mai essere inferiore alla metà della pensione già attribuita al pensionato deceduto.

Ora, io ho qui esteso l'istituto della pensione provvisoria anche alla pensione di reversibilità. Nella pensione di reversibilità non vi era l'istituto della pensione provvisoria. Però osservo che, quando il Senato ha introdotto l'emendamento aggiuntivo secondo il quale in nessun caso la pensione provvisoria potrà essere inferiore al 50 per cento della pensione definitiva, non ha tenuto conto che agli orfani non spetta la metà della pensione *de cuius*, ma soltanto il terzo. La metà spetta solo alla vedova. E allora, secondo l'emendamento del Senato, allorché si liquiderà la pensione definitiva, la prima cosa che l'Amministrazione farà, sarà quella di recuperare la somma già sborsata in eccesso. È vero che questo si può fare, ma vi sembra che sia umano che si vada a togliere agli orfani quello che si è dato loro, sia pure in eccesso, attraverso lo strumento del recupero?

Pertanto, credo che questo secondo ed ultimo comma dell'articolo 7, introdotto dal

Senato, sia assolutamente da emendare nell'interesse dei figli minorenni del pensionato.

Se la Commissione è d'accordo con me nel senso di modificare il testo trasmesso dal Senato, si può procedere con maggiore larghezza anche nell'introdurre nuovi emendamenti al fine di rendere più aderente alla realtà il testo del disegno di legge.

PRESIDENTE. Qual è il parere del Governo?

LUCIFREDI, *Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio*. Avendo partecipato, in rappresentanza del Governo, alla discussione del disegno di legge in seno alla V Commissione permanente del Senato, sono in grado di rendere informati i colleghi di quelle che sono state le ragioni che hanno determinato il Senato ad introdurre detti emendamenti.

Il primo che l'onorevole Petrilli ha ricordato è quello relativo alla soppressione della parola « pubblici » dopo la parola « enti ». Io vorrei ricordare che l'osservazione è stata sollevata dal senatore Bosco, il quale ha rilevato come per gli insegnanti universitari sia valutabile il servizio prestato presso le università libere, ed ha messo in evidenza che la natura giuridica delle università libere è alquanto discussa e si può dubitare se esse siano enti pubblici. Ma, poiché la questione diventerebbe molto ampia e dire che si devono denunciare i servizi prestati presso enti non significa attribuire servizi che non sono valutabili, ho ritenuto di poter aderire alla soppressione della parola « pubblici » nella convinzione che ciò non significhi nulla di male. Però, in correlazione, andrebbe soppressa la parola « pubblico » anche nel penultimo comma dell'articolo 1. Ritengo, infatti, che non vi sia nessun dubbio che questa legge non introduca la valutabilità — ai fini della pensione — di nessun servizio di nessun genere che non sia valutabile secondo le norme oggi in vigore.

Quanto alla riduzione del termine da tre anni a due anni, essa fu oggetto di larghissima discussione al Senato e l'intenzione dei senatori era che il termine fosse ridotto ad un anno. Solo con grande insistenza si è potuto ottenere che il termine fosse portato a due anni. D'altra parte, è stato fatto osservare che, a differenza di altri termini, questo articolo 1 non è logicamente concepibile come termine perentorio, perché è chiaro che, se l'Amministrazione non provvede nel termine ad essa fissato, l'interessato non perde il diritto di vedere valutati i propri servizi. Quindi, si tratta di un termine che può soltanto indurre l'Amministrazione a fare più presto. Di

fronte a queste considerazioni, ritengo che il termine di due anni sarebbe preferibile conservarlo.

C'è poi il grave problema sollevato dal relatore riguardo all'articolo 7. Io feci osservare al Senato che vi era la possibilità che la liquidazione della pensione provvisoria fosse superiore a quella della pensione definitiva. Mi si rispose che queste sono ipotesi rare a verificarsi e che, comunque, è proprio al momento della morte che, per la famiglia del pensionato, vi è maggior bisogno di avere una determinata cifra. Quindi, anche se la liquidazione sarà superiore, in quel momento non sarà male per gli interessati. Comunque, a questo riguardo, mi rimetto alla Commissione. E pregherei il relatore, se non ha nulla in contrario, di voler ritirare la sua proposta e di ritornare al termine di due anni, perché ciò farebbe nascere qualche preoccupazione nell'altro ramo del Parlamento.

Ma per quest'ultima questione, il Governo si rimette alla Commissione.

CHIARAMELLO. Penso che la discussione si possa chiudere con una raccomandazione o con la presentazione di un ordine del giorno che inviti i Ministeri a riordinare i singoli servizi delle pensioni. Questa è la cancrena di tutte le Amministrazioni! Moltissimi hanno criticato la procedura lenta delle liquidazioni delle pensioni di guerra, ma bisogna pensare che quello è un servizio che deve ricostruire tutta la carriera dei pensionati mentre, invece, nelle altre Amministrazioni ciascun impiegato dovrebbe avere il proprio cartellino costantemente aggiornato, in modo che, dopo due mesi dalla cessazione del servizio o dalla morte, il pensionato stesso o la vedova potessero liquidare la pensione.

PETRILLI, *Relatore*. Ma proprio a questo si tende!

CHIARAMELLO. Ma se non si raccomanda alla nostra burocrazia di far presto, non si ottiene nulla! Questa brava burocrazia, da tutti osannata per motivi elettoralistici od altro, fa quello che vuole! Ecco perché, a fianco della legge, voterei un energico ordine del giorno che richiami tutti i ministeri alla necessità di riordinare i singoli servizi in tale settore.

PETRILLI, *Relatore*. A tale riguardo, sono stati fatti rilievi. In realtà, ufficialmente non ne sono stati mossi, perché è stata inviata dal Ministero del tesoro una nota, fatta dalla Ragioneria generale dello Stato alla Presidenza del Consiglio e al Sottosegretario per la riforma dell'Amministrazione

(ma alla Presidenza e al Sottosegretario questa nota non è arrivata perché evidentemente non è stata ancora firmata dal Ministro), nota che mi è pervenuta come semplice notizia. Vi sono dunque vari rilievi. Io però non condivido i rilievi che sono stati fatti, se non su questi due punti: quello del triennio e quello del secondo comma dell'articolo 7, introdotto dal Senato. Cioè, io non convengo nella possibilità che in due anni le Amministrazioni possano controllare le notizie denunziate dagli impiegati e soprattutto da quelli che già sono in servizio ed emettere quindi i provvedimenti relativi ai periodi di servizio valutabili nel giorno in cui l'impiegato cesserà dal servizio.

Dice la Ragioneria generale dello Stato: « Le Amministrazioni che hanno un personale numeroso non saranno certo in grado di adottare il provvedimento di cui trattasi in due anni, giacché, ad esempio, il Ministero della pubblica istruzione dovrebbe in questo caso adottare circa 400 decreti al giorno ». Abbiamo sentito infatti mercoledì scorso che le pensioni degli insegnanti elementari vengono liquidate dallo Stato ed avete saputo quanti sono i maestri elementari.

Ma si dice: questo non è un termine perentorio, è un termine ordinatorio; mettiamo un termine breve per avere la fiducia che non sia troppo largamente superato. È un criterio, un modo di vedere. Io ne ho un altro e dico che quando un termine è ordinatorio, non sotto pena cioè di decadenza, è bene che sia stabilito in misura congrua per non dare all'Amministrazione il pretesto, la scappatoia di non osservarlo.

Sull'altro punto, però, non posso non rinnovare il richiamo alla Commissione sull'inopportunità che si vada oltre la pensione definitiva, e ciò agli effetti della reversibilità della pensione ai figli minorenni. Non si tratta infatti di casi eccezionali. Tutte le volte che si verifica un caso di reversibilità a favore di minori, la pensione provvisoria è superiore a quella effettiva, con il che poi bisognerebbe operare il rimborso a carico degli orfani. Mi rendo conto quindi della gravità dell'osservazione che avevo fatta prima e che il Ministero del tesoro ha ripetuto con questo schema di lettera che mi ha inviato. Mi appello quindi alla Commissione perché dica se intenda variare su questo punto l'articolo 7 del disegno di legge, perché in tal caso — dovendo di necessità ritornare il provvedimento per un nuovo esame al Senato — si potrebbero variare anche altre disposizioni.



## QUARTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 14 MARZO 1952

Il punto veramente importante è dunque quello del secondo comma dell'articolo 7.

CASTELLI AVOLIO. Ma, in concreto, che cosa proporrebbe il relatore? Il secondo comma dell'articolo 7 parla indiscriminatamente della metà, mentre noi sappiamo che la pensione a favore della vedova è della metà e che quella invece a favore dei figli minorenni è di un terzo. Noi quindi dovremmo stabilire questo terzo, altrimenti tale liquidazione provvisoria potrebbe benissimo essere ridotta dall'Amministrazione a termini ancora più esigui.

Vorrei quindi che ci fosse una proposta concreta la quale fissasse i limiti minimi entro cui liquidare la pensione provvisoria. Io proporrei senz'altro la metà a favore della vedova e un terzo a favore degli orfani.

PETRILLI, *Relatore*. Accetto. Effettivamente la pensione è di un terzo se gli orfani sono uno o due, mentre è del 40 per cento se sono tre o più: ma si potrebbe stabilire un terzo per tutti, salvo a fare poi la liquidazione definitiva.

CASTELLI AVOLIO. In tal caso, dovendo il provvedimento tornare al Senato, potremmo apportare anche altri emendamenti. Quanto a questa questione, è una materia che va regolata in sede contabile.

PETRILLI, *Relatore*. La mia proposta, insomma, è, o di togliere il comma, o, come l'onorevole Castelli Avolio ha proposto, di integrare la disposizione stabilendo il 50 per cento per la vedova e il 30 per cento per gli orfani sino al numero di due e il 40 per cento se tre o più.

CASTELLI AVOLIO. Del resto, tornando il disegno di legge al Senato con questi lievi emendamenti, non credo che se ne ritardi di molto l'approvazione.

PRESIDENTE. Onorevoli colleghi, qui si tratta dunque di risolvere se il provvedimento debba tornare o no al Senato: se decidiamo che vi ritorni per la questione del secondo comma dell'articolo 7, possiamo allora introdurre anche quelle altre modifiche non rilevanti che crediamo di apportare al testo del disegno di legge.

SULLO. Faccio una proposta concreta: votiamo intanto il secondo comma dell'articolo 7.

PRESIDENTE. Mentre cioè il relatore formula il testo formale di questo emendamento, noi possiamo votare il concetto, nel senso ora illustrato dall'onorevole relatore e dall'onorevole Castelli Avolio.

PETRILLI, *Relatore*. Pensandoci meglio, vedo che questo secondo comma è in con-

traddizione col primo dove è detto che la corresponsione alla vedova e agli orfani compete a termini di legge: questo secondo comma quindi è assolutamente superfluo, o non ha altra portata se non quella di far corrispondere agli orfani una pensione provvisoria superiore a quella definitiva, con la inevitabile conseguenza del rimborso, poiché qui non è detto per nulla che l'eccedenza venga regalata.

SULLO. Poiché la *ratio legis* è presumibilmente quella di fornire una anticipazione in momenti piuttosto difficili, per la famiglia, vorrei sapere dall'autorevole collega Petrilli, tanto esperto in questa materia, mediamente, normalmente quando duri questa liquidazione provvisoria.

PETRILLI, *Relatore*. Oggi può durare due anni: spero che con questo disegno di legge duri soltanto sei mesi.

PRESIDENTE. L'articolo 7 è del seguente tenore:

« Nel caso di decesso del pensionato, l'Ufficio provinciale del tesoro, che ha in carico la relativa partita, dispone, su domanda degli interessati, corredata dei documenti richiesti per la liquidazione definitiva, la corresponsione, in via provvisoria, alla vedova e agli orfani della pensione che ad essi compete a termini di legge. Analogamente gli Uffici provinciali del tesoro provvedono nei confronti degli orfani in caso di passaggio a nuove nozze della vedova pensionata.

La liquidazione provvisoria non può mai essere inferiore alla metà della pensione già attribuita al pensionato deceduto ».

Pongo in votazione la soppressione del secondo comma dell'articolo 7, rinviando la votazione del primo comma.

(È approvata).

PETRILLI, *Relatore*. Vorrei pregare la Commissione, anche un po' in conseguenza di osservazioni che sono state fatte *ad aures* dal rappresentante del Governo, di essere discreta nel formulare emendamenti. Il testo governativo che è stato sottoposto al Senato è stato oggetto di molte analitiche discussioni, poiché il Senato si è effettivamente preoccupato di formulare il testo migliore possibile. Per quanto io, che sono l'autore del testo governativo, avessi cercato di formularlo naturalmente con molte cure e cautele, di fronte tuttavia a questa intenzione e a questa convinzione del Senato che il testo da esso emendato sia più efficiente rispetto a quello governativo, io, dicevo, pure essendo stato

## QUARTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 14 MARZO 1952

l'autore del testo governativo, ho acceduto di buon grado al nuovo testo del Senato.

Vorrei quindi pregare la Commissione di non formulare troppi emendamenti da approvare per evitare che il Senato ci rinvii poi il testo a sua volta, ritenendo di dovere insistere su qualche suo emendamento. Effettivamente si tratta di questione di opportunità. Come dicevo prima, è apprezzabile il criterio che è stato esposto dal rappresentante del Governo come poteva essere anche apprezzabile il mio criterio in ordine ai termini ordinatori.

**PRESIDENTE.** Torniamo ora all'esame dell'articolo 1. Vi è una proposta di aggiungere l'aggettivo « pubblici » dopo la parola « enti ». Io mi permetterei di proporre la seguente dizione: « circa i servizi valutabili ai fini della pensione, eventualmente prestati in precedenza ». Occorre che l'interessato dichiari quali sono i servizi che intende far valutare, sia che li abbia acquistati o no, indipendentemente dall'ente.

**PETRILLI, Relatore.** Evidentemente si lascia all'impiegato, che non è molto esperto in materia di pensioni, la valutazione dei servizi che deve denunciare, mentre qui è detto praticamente all'impiegato: tu sai che cosa devi denunciare, tanto il servizio di ruolo quanto quello non di ruolo, sia quello prestato presso Amministrazioni dello Stato e sia quello prestato presso altri enti pubblici.

In altri termini, noi abbiamo voluto fare una legge in cui fosse chiaro l'oggetto della dichiarazione della denuncia. Quando diciamo che l'impiegato, appena entrato in servizio, prima di essere nominato in ruolo, deve dichiarare i servizi valutabili a norma di legge, noi proponiamo un quesito di ordine giuridico a chi abbia appena vinto un concorso e non è addentro a queste cose: cosicché egli potrà denunciare chissà quali strampalerie. In questo modo si viene a sminuire l'effetto pratico di questa disposizione che era molto chiaro, limpido e alla portata di tutti.

**PRESIDENTE.** Mi dispiace di non essere d'accordo col relatore. In primo luogo perché l'impiegato, quando dovrà fare questa dichiarazione, potrà informarsi presso l'ufficio del personale; in secondo luogo: se diciamo « enti » e non « enti pubblici », diciamo che deve denunciare i servizi valutabili, poiché l'impiegato può essere stato alle dipendenze di un ente pubblico; ma ciò può non avere alcun effetto ai fini del computo della pensione.

Noi dobbiamo fare le leggi, per quanto possibile, perfette. Circa l'applicabilità della legge,

ognuno cercherà di fare in modo che sia osservata. Se è inesatta la dizione « alle dipendenze di enti in generale », è inesatta anche l'altra dizione « alle dipendenze di enti pubblici » perché non è vero che tutto il servizio prestato alle dipendenze di enti pubblici possa essere valutabile ai fini della pensione.

**PETRILLI, Relatore.** L'osservazione è esatta. Però, nel secondo periodo del primo comma, il testo governativo diceva: « agli effetti del trattamento di quiescenza possono essere valutati soltanto i servizi denunciati ». In altri termini i servizi denunciati saranno valutati, in quanto a norma di legge siano valutabili. Il Senato ha sostituito alle parole « possono essere valutati » le altre « saranno valutati », come se tutti i servizi denunciati debbano essere valutati; ed anche qui è un errore.

In realtà, il disegno di legge governativo era molto più logico perché diceva: la base della valutazione è la denuncia fatta dall'interessato; ma questa, se è necessaria, non è sufficiente ai fini della valutazione, perché saranno presi in considerazione soltanto i servizi che a norma di legge sono suscettibili di tale valutazione ai fini della liquidazione della pensione. Ed è perciò che il provvedimento dell'Amministrazione potrà eventualmente essere impugnato dall'interessato o dal Procuratore generale. Perché, se dovessero essere — come sta scritto in questo primo comma modificato dal Senato — dichiarati dall'Amministrazione come valutabili, saranno valutati tutti i servizi denunciati dall'interessato ed allora non vi è più luogo a ricorso; vi sarebbe semplicemente un errore materiale in quanto l'Amministrazione non avesse tenuto conto dei servizi dichiarati, se è vero che tutti i servizi devono essere valutati ai fini della pensione.

Quindi, ripeto, il disegno di legge così come venne proposto dal Governo era più esatto, sia quando aggiungeva l'aggettivo « pubblici » dopo la parola « enti », sia quando stabiliva che i servizi « possono essere valutati ». In questo secondo caso, potremmo anche dire: « agli effetti del trattamento di quiescenza, saranno valutabili soltanto i servizi denunciati », nel senso che quelli non denunciati non sono valutabili.

**PRESIDENTE.** Comunque, resta fermo, nonostante la dizione del Senato, il concetto che saranno valutati quei servizi in quanto siano valutabili.

**CASTELLI AVOLIO.** Io riterrei più opportuno di lasciare la dizione di questo primo comma dell'articolo 1 così come è stato ap-

## QUARTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 14 MARZO 1952

provato dal Senato, tanto più che, per esempio, i servizi militari sono valutabili. Sarei poi favorevole ad aggiungere l'aggettivo « pubblici » dopo la parola « enti », in quanto si tratterà sempre degli enti pubblici il cui servizio prestato presso le rispettive Amministrazioni sia valutabile.

**PRESIDENTE.** Lei dimentica, onorevole Castelli Avolio, quanto faceva osservare il rappresentante del Governo.

**CASTELLI AVOLIO.** Il Senato ha lasciato l'aggettivo « pubblici » nel penultimo comma dello stesso articolo 1.

**PRESIDENTE.** Ma qui, però, lo ha tolto a ragion veduta. Per esempio, il servizio prestato alle dipendenze di una Università libera, come quella di Camerino, deve essere calcolato ?

**LUCIFREDI, Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio.** L'università cattolica del Sacro Cuore di Milano è un ente pubblico ?

**CASTELLI AVOLIO.** L'università di Perugia, per esempio, è un ente pubblico.

**PRESIDENTE.** Il Senato, di fronte a questi dubbi, non ha voluto risolvere la questione e ha adoperato quella dizione.

**CASTELLI AVOLIO.** Allora, omettiamo l'aggettivo « pubblici ».

**PRESIDENTE.** Onorevole Petrilli, insiste nella sua proposta ?

**PETRILLI, Relatore.** Vi rinunzio. E rinunzio anche, per il terzo comma, a sostituire alle parole « due anni » le altre « tre anni ».

**PRESIDENTE.** Pongo in votazione l'articolo 1 di cui do nuovamente lettura:

« I provvedimenti che dispongono nomine a posto stabile di ruolo dopo il periodo di prova o simile negli impieghi statali devono contenere l'attestazione che l'impiegato abbia reso la dichiarazione prescritta dall'articolo 1 del regio decreto 28 giugno 1933, n. 704, circa i servizi di ruolo e non di ruolo eventualmente prestati in precedenza allo Stato, compresi i servizi militari, o ad altri enti. Agli effetti del trattamento di quiescenza saranno valutati soltanto i servizi denunciati con detta dichiarazione, alla quale l'impiegato deve allegare i documenti di cui dispone, salvo l'obbligo dell'Amministrazione di integrare la documentazione ai sensi del secondo comma dell'articolo citato.

L'Amministrazione è tenuta a comunicare all'interessato, entro un anno dalla sua nomina a stabile, il decreto ministeriale di accertamento dei servizi di cui al primo

comma. Avverso tale decreto è ammesso ricorso alla Corte dei conti da parte dell'interessato e da parte del procuratore generale della Corte stessa entro 90 giorni, rispettivamente, dalla data di comunicazione o da quella di registrazione. Trascorso detto termine senza che sia stato proposto alcun ricorso, il provvedimento diventa inoppugnabile.

I dipendenti in servizio di ruolo alla data di entrata in vigore della presente legge, i quali non abbiano ancora effettuata la dichiarazione prevista dal primo comma del presente articolo, debbono effettuarla entro un anno dalla data stessa. L'Amministrazione è tenuta a comunicare il decreto ministeriale di accertamento di servizi entro due anni dalla resa dichiarazione.

È fatta salva per coloro che cessino dal servizio entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge la facoltà di denunciare, fino a 90 giorni dalla data di cessazione dal servizio, i servizi eventualmente prestati allo Stato o ad altro ente pubblico prima della nomina in ruolo. In tal caso, l'accertamento è operato col decreto di liquidazione definitiva della pensione.

Nel caso in cui il dipendente muoia prima della scadenza dei termini di cui al precedente comma, l'Amministrazione provvede di ufficio, in sede di liquidazione, all'accertamento dei servizi ».

(È approvato).

Porro ora successivamente in votazione gli altri articoli, se non vi sono emendamenti e nessuno chiede di parlare.

## ART. 2.

La domanda per ottenere il riscatto dei servizi non di ruolo accertati a norma del precedente articolo deve essere presentata, a pena di decadenza, almeno due anni prima del raggiungimento del limite di età per il collocamento a riposo. Lo stesso termine si applica per tutti i servizi o periodi che sono valutabili soltanto a domanda.

Il dipendente che cessi dal servizio prima che sia decorso il termine di cui al precedente comma, la vedova, gli orfani e gli eredi del dipendente stesso devono presentare, a pena di decadenza, la domanda di riscatto o di riconoscimento entro 90 giorni, rispettivamente, dalla cessazione dal servizio o dalla morte del dipendente.

Il personale che venga a cessare dal servizio prima di un biennio dall'entrata in vigore

## QUARTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 14 MARZO 1952

della presente legge può chiedere il riscatto o il riconoscimento di cui al primo comma fino a 90 giorni dalla data di cessazione dal servizio. Tale termine decorre dal giorno della morte del dipendente, per la vedova, gli orfani e gli eredi.

Nulla è innovato alle disposizioni in vigore che, per particolari categorie di personale, prevedano che la domanda di riscatto e di riconoscimento debba essere presentata entro un termine più breve di quello stabilito nel primo comma del presente articolo.

(È approvato).

## ART. 3.

L'Amministrazione deve comunicare all'interessato copia dello stato di servizio, aggiornato alla data del rilascio, all'atto del compimento del periodo minimo di servizio effettivo occorrente per l'acquisto del diritto a pensione, nonché tre anni prima del raggiungimento del limite di età per il collocamento a riposo.

Lo stato di servizio deve contenere tutte le variazioni di cui all'articolo 2 del regio decreto 28 giugno 1933, n. 704, con l'indicazione dei singoli servizi che sono utili a pensione, ivi compresi gli aumenti di favore, della durata di essi, nonché del complessivo periodo di servizio pensionabile.

Con decreto ministeriale, da registrarsi alla Corte dei conti, viene approvato lo stato di servizio di cui al precedente comma. Contro detto decreto è ammesso ricorso alla Corte stessa dall'interessato e dal procuratore generale entro 90 giorni, rispettivamente, dalla data della comunicazione o della registrazione.

(È approvato).

## ART. 4.

L'Amministrazione deve disporre la concessione del trattamento definitivo di pensione all'atto della cessazione dal servizio, e formare immediatamente il ruolo di pagamento nonché il certificato di iscrizione.

Il provvedimento che dispone la cessazione dal servizio, quello di liquidazione della pensione definitiva, il ruolo di spesa fissa ed il certificato predetto devono essere inviati contemporaneamente alla Ragioneria centrale insieme con i documenti prescritti, non più tardi di un mese dalla data della cessazione dal servizio. La Ragioneria centrale provvede all'immediata effettuazione degli adempimenti di sua competenza.

Se la Corte dei conti accerta l'esistenza di errori materiali o l'illegittimità dei provvedi-

menti previsti dal precedente comma, ne dà immediata comunicazione contemporaneamente all'Amministrazione interessata e alla Ragioneria centrale.

(È approvato).

## ART. 5.

I Ministri possono delegare ai Sottosegretari di Stato, agli Alti Commissari e ai Commissari la firma dei provvedimenti di cessazione dal servizio.

La delega può essere concessa al Capo del personale o del Servizio competente per i provvedimenti relativi al personale di grado inferiore al VI, quando si tratti di cessazione dal servizio per raggiunti limiti di età.

Sono abrogati l'articolo 22, secondo comma del regio decreto 21 novembre 1923, n. 2480, e le successive disposizioni che prevedono il concerto con il Ministro per il tesoro, per la emanazione dei provvedimenti di collocamento a riposo.

(È approvato).

## ART. 6.

Nulla è innovato alla liquidazione della pensione provvisoria di cui all'articolo 23 della legge 29 aprile 1949, n. 221.

(È approvato).

Do lettura dell'articolo 7. Di questo articolo ricordo che è stata precedentemente votata la soppressione del secondo comma; cosicché esso risulta del seguente tenore:

«Nel caso di decesso del pensionato, l'Ufficio provinciale del tesoro, che ha in carico la relativa partita, dispone, su domanda degli interessati, corredata dei documenti richiesti per la liquidazione definitiva, la corresponsione, in via provvisoria, alla vedova e agli orfani della pensione che ad essi compete a termini di legge. Analogamente gli Uffici provinciali del tesoro provvedono nei confronti degli orfani in caso di passaggio a nuove nozze della vedova pensionata».

Lo pongo in votazione.

(È approvato).

Porrò successivamente in votazione i rimanenti articoli:

## ART. 8.

Sono abrogati l'articolo 125 del testo unico delle leggi sulle pensioni civili e militari, approvato con regio decreto 21 febbraio 1895, n. 70, e le successive norme di estensione,

## QUARTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 14 MARZO 1952

riguardanti la perdita del diritto a pensione da parte della vedova, nel caso che il matrimonio sia stato contratto senza il prescritto assentimento.

È del pari abrogato l'articolo 182 del testo unico di cui al precedente comma riguardante la decadenza dal diritto a pensione per coloro che lascino trascorrere più di un anno dal giorno in cui dovrebbe cominciare il godimento senza inoltrare la prescritta domanda o senza presentare i documenti giustificativi.

(È approvato).

## ART. 9.

Quando vi siano fondati elementi per ritenere che si sia verificata decadenza dal diritto al godimento di pensione o assegno continuativo per la perdita della cittadinanza italiana nei casi previsti dalle vigenti disposizioni, gli Uffici provinciali del tesoro richiedono all'interessato, con lettera raccomandata, la produzione del certificato di cittadinanza e provvedono a tutti gli altri accertamenti del caso.

Qualora detto certificato non sia presentato entro tre mesi dalla richiesta, il pagamento degli assegni viene sospeso.

Le somme eventualmente corrisposte dopo che si è verificata la decadenza dal diritto al godimento della pensione e dell'assegno sono recuperate nei modi di legge.

Nulla è innovato per quanto concerne il pagamento delle pensioni o assegni e gli accertamenti relativi alla cittadinanza nei confronti dei titolari residenti all'estero.

(È approvato).

## ART. 10.

Quando vi siano fondati elementi per ritenere che si sia verificata decadenza dal diritto all'indennità per una sola volta in luogo di pensione per effetto della perdita della cittadinanza italiana, gli accertamenti relativi al requisito della cittadinanza sono effettuati dall'Amministrazione liquidatrice con riferimento alla data di cessazione dal servizio.

(È approvato)

## ART. 11.

Fermo l'obbligo della comunicazione previsto dall'articolo 23 del regio decreto 24 aprile 1927, n. 677, per il decesso di pensionati o per il matrimonio di vedove od orfane pensionate, gli ufficiali di stato civile e le autorità anagrafiche sono tenute a dare comunicazioni agli Uffici provinciali del tesoro anche della perdita della cittadinanza italiana e dell'acquisto

di cittadinanza straniera da parte dei titolari di pensioni o assegni continuativi, a carico del bilancio dello Stato o delle Amministrazioni autonome, che risultino iscritti nei registri anagrafici del Comune.

(È approvato).

## ART. 12.

Le disposizioni della presente legge non si applicano alla Amministrazione delle ferrovie dello Stato.

(È approvato).

Il disegno di legge sarà votato a scrutinio segreto al termine della seduta.

**Seguito della discussione del disegno di legge: Concessione all'Ente Autonomo Esposizione Universale di Roma di un contributo di lire 91.500.000, per l'esercizio finanziario 1950-51, da destinare alle spese per i servizi amministrativi e di vigilanza. (Approvato dalla V Commissione permanente del Senato). (2385).**

PRÉSIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge: Concessione all'Ente autonomo esposizione universale di Roma di un contributo di lire 91.500.000, per l'esercizio 1950-51, da destinare alle spese per i servizi amministrativi e di vigilanza. Di questo disegno di legge fu iniziata la discussione nella precedente seduta del 22 febbraio 1952.

Debbo comunicare che la I Commissione permanente (Interni) ha fatto presente di ritenere che questo disegno di legge debba essere deferito al suo esame. Il Presidente della Camera ha chiesto alla nostra Commissione se siamo di questo parere. Naturalmente ho risposto, a nome della Commissione, che non siamo di questo parere. Si tratta di un disegno di legge di competenza esclusiva della Commissione finanze e tesoro in quanto riguarda il finanziamento a favore di un Ente. Inoltre, già la nostra Commissione ne ha iniziato l'esame; e pertanto la richiesta della I Commissione, oltre tutto, è tardiva.

CASTELLI AVOLIO. Propongo ai colleghi di convalidare il parere all'onorevole Presidente, perché precedentemente ci venne assegnato un provvedimento con cui si stanziavano altri milioni per lo stesso scopo.

CINCIARI RODANO MARIA LISA. Probabilmente la I Commissione permanente avrà richiesto la propria competenza, pen-

## QUARTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 14 MARZO 1952

sando che l'approvazione fosse condizionata all'esame del provvedimento generale di sistemazione della zona dell'Esposizione.

PRESIDENTE. La I Commissione permanente ha detto puramente e semplicemente di ritenere di sua competenza l'esame del disegno di legge affermando di avere già esaminato in precedenza altri provvedimenti simili.

CASTELLI AVOLIO. Ribadisco il mio concetto: il fondamento del disegno di legge è di carattere finanziario e la competenza è esclusivamente della Commissione finanze e tesoro.

PETRILLI. Aderisco al concetto dell'onorevole Castelli Avolio.

MANNIRONI. Prego l'onorevole Presidente di voler comunicare i motivi addotti dalla I Commissione permanente per richiedere che il disegno di legge sia deferito al suo esame.

PRESIDENTE. Il motivo è che in precedenza la I Commissione ha esaminato provvedimenti analoghi. Però non è necessario, io penso, che se un errore è stato commesso nel passato, si debba continuare a commetterlo.

SULLO. Faccio rilevare che il disegno di legge è stato approvato dalla V Commissione permanente del Senato, ossia dalla Commissione finanze e tesoro. Quindi, la competenza è nostra.

CINCIARI RODANO MARIA LISA. A quanto mi risulta, vi è una certa urgenza che il provvedimento venga approvato. Rinviarlo alla I Commissione permanente significherebbe ritardarne l'approvazione. Si ha intenzione di procedere alla alienazione di una parte delle aree demaniali per far fronte ad urgenti necessità di ordine finanziario. Non so se ciò corrisponda ad una effettiva necessità, comunque penso che un rinvio alla I Commissione significherebbe la perdita di alcune settimane di tempo.

CHIOSTERGI. Mi pare che non vi possa essere dubbio circa la opportunità di appoggiare la proposta del Presidente e di rivendicare alla IV Commissione il diritto di trattare la questione.

PRESIDENTE. Pongo in votazione la proposta dell'onorevole Castelli Avolio, che è appoggiata da altri colleghi.

(È approvata).

Per quanto riguarda il merito, gli onorevoli colleghi ricorderanno che nella seduta scorsa, non procedemmo alla votazione del provvedimento perchè sembrava che mancasse una determinazione definitiva in or-

dine al completamento dei lavori ed allora si rimase un po' perplessi nel senso che ci si domandava: diamo questo denaro, ma occorre pure definire la sistemazione di quella zona. A seguito di ciò si è fatto presente da parte del Commissario che il piano di cui trattasi sarebbe in via di elaborazione ed è stato assicurato a me...

AVANZINI, *Sottosegretario di Stato per il tesoro*. Ho una relazione.

PRESIDENTE. Prego l'onorevole De Palma di comunicare alla Commissione gli ulteriori elementi che ha potuto ottenere in merito al presente disegno di legge.

DE PALMA, *Relatore*. Non credo che debba ripetere la relazione già fatta nella precedente seduta del 22 febbraio ultimo scorso. In quella seduta la Commissione ricorderà che si concordò un rinvio della discussione perchè si voleva conoscere un programma concreto del riordinamento amministrativo dell'Ente, in quanto non si voleva continuare col sistema precedentemente seguito, quello cioè di dare periodicamente dei contributi perdendo di vista la sistemazione economica dell'Ente. In seguito a tali rilievi il Commissario dell'Ente stesso ha fatto pervenire stamane a tutti i membri della Commissione una relazione.

Ora, il piano si fonda su questi caposaldi. L'Ente, come è noto, prima della guerra aveva provveduto alla costruzione di vari edifici. Questi hanno subito per effetto della guerra notevoli danneggiamenti. Siccome il ripristino di essi aumenta notevolmente il patrimonio dell'Ente, a questo si è provveduto. Il piano di sviluppo del quartiere dell'Esposizione Universale di Roma (E.U.R.) prevede la creazione di aree fabbricabili che vengono a raggiungere un milione e mezzo di metri quadrati.

Naturalmente, si dovranno fare molte opere le quali importano una spesa che si aggira sui 7-8 miliardi. Però, una volta fatte queste opere, si prevede che con la vendita delle aree fabbricabili si possa avere un incasso che si aggira intorno ai 25 miliardi. Quindi con una differenza attiva a beneficio dello Stato di 16-17 miliardi.

Ora, lo svolgimento dell'intero programma richiede molto tempo, ma l'Ente vorrebbe svolgere un programma più ristretto per il quale sarebbe necessaria una spesa di 3 miliardi. Questa cifra non la vorrebbe naturalmente attraverso contributi, ma attraverso autofinanziamento, perchè cedrebbe a delle imprese le aree fabbricabili con l'obbligo da parte delle imprese stesse di dover costruire in un determinato periodo di tempo. Paga-

mento, quindi, delle opere di cui l'Ente ha necessità mediante cessione di dette aree fabbricabili. L'Ente, intanto, ha bisogno di questo contributo perché deve superare l'attuale periodo di congiuntura durante il quale non dispone di entrate proprie e deve provvedere alle spese che ha dovuto fare (spese di custodia, di manutenzione, e per valorizzare in questo momento il complesso del suo patrimonio).

L'Ente ha ricevuto dallo Stato, per contribuzioni, 293 milioni di lire e questa somma è servita soprattutto per dare quell'impulso necessario ai restauri senza i quali si distruggerebbe il patrimonio immobiliare che esiste e che naturalmente ha avuto notevoli danni a seguito della guerra. E la somma di 91 milioni e mezzo, oggetto del presente disegno di legge, l'Ente l'ebbe a richiedere già da tempo per l'esercizio finanziario 1950-51, proprio per detti lavori. Ora, tale concorso da parte dello Stato è destinato a cessare nell'esercizio finanziario 1952-53, perché, come ho detto, attraverso questa cessione di aree potrà autofinanziarsi e provvedere a svolgere il piano cui si è accennato. Il piano esiste ed è stato sottoposto all'approvazione del Comune di Roma già da tempo. Il contributo dello Stato, come dicevo, si dovrebbe ripetere negli anni 1950-51 e 1951-52 e tutti i contributi finora assegnati dallo Stato rientrerebbero in un periodo di 10-20 anni allo Stato stesso. Se noi non mettiamo in condizione l'Ente di potere avere questi 91 milioni e 500 mila lire, l'Ente si troverà nelle condizioni di doversi mettere immediatamente in liquidazione. Questa è la situazione. Non so se la liquidazione possa risolversi in un vantaggio. Viceversa vi sarebbe la possibilità di valorizzare detto patrimonio e lo Stato rientrerebbe integralmente nelle spese erogate, anzi con un vantaggio.

COSTA. Ho una osservazione semplicissima da fare. Non vi è solo l'aspetto sviluppato e chiarito dal relatore in questa questione; ma vi è anche l'altro aspetto, quello del bilancio. Cosa sono questi 91 milioni e mezzo? La relazione ministeriale al Senato dice che 22 milioni sono stipendi. Abbiamo diritto di sapere il dettaglio di questi stipendi, controllare il numero del personale addetto ai servizi. E gli altri milioni per arrivare a 91 milioni e mezzo a che cosa servono? La relazione parla di passività. Vogliamo conoscerle. Dobbiamo sopportare questi bilanci occulti? Quali sono gli addendi che portano a 91 milioni e mezzo? Vogliamo conoscere altresì la dimostrazione analitica dei 22 milioni destinati agli stipendi.

E per arrivare ai 91 milioni e mezzo oltre ai 22 milioni di stipendi quale dimostrazione ci si dà? Quali sono i denari che vanno destinati alla manutenzione? Quali sono i titoli delle spese? Noi abbiamo il diritto di avere in proposito precisi ragguagli. A parte l'opportunità di concedere questo denaro, dato che io non discuto la necessità che si debba impedire che quel complesso di opere vada perduto, tuttavia non posso fare a meno di rilevare che sia pur indispensabile dimostrare per quali ragioni si debba concedere tale somma.

Ora, onorevoli colleghi, questa dimostrazione non ci è stata ancora fornita, anche se l'onorevole relatore ha dato delle spiegazioni generiche al riguardo.

Per questi motivi, io sono contrario alla approvazione del disegno di legge.

CORBINO. Onorevoli colleghi, si presentano dinanzi a noi due problemi: da una parte vi è il problema grosso che riguarda la sistemazione delle attività dell'Ente autonomo esposizione universale di Roma, dall'altra il problema che ha dianzi sollevato l'onorevole Costa. Noi dobbiamo tener ben presenti l'uno e l'altro problema. Quando si creano degli Enti, non si creano mai Enti che possano essere considerati staccati dalla personalità giuridica dello Stato. Anche quando si vuol creare, non so, un sistema più semplice di Amministrazione, noi dobbiamo riconoscere che l'Ente, in sostanza, non è che lo Stato. Ora, io vi confesso che lungi dall'esser tranquillizzato dalle dichiarazioni del relatore, ne sono veramente preoccupato. Infatti, noi siamo di fronte ad un patrimonio in cui si parla di 17 miliardi di realizzo, di vendita di terreno e di altra roba del genere. Possiamo lasciare l'Amministrazione di un così ingente patrimonio nelle mani di un Ente che ha dimostrato di sapere così mal amministrare i mezzi dei quali dispone? Noi dovremmo dunque dare carta bianca a questa Amministrazione che è responsabile di un patrimonio di diecine di miliardi? Vi confesso, onorevoli colleghi, sinceramente, che, arrivati a questo punto, mi domando: che cosa stiamo a fare noi se dobbiamo contrastare soltanto per 100 mila lire di un capitolo nei confronti di un altro, quando al di fuori del controllo del Parlamento vi sono Enti che possono disporre di un milione e 500 mila metri quadrati di terreno da vendere per costruzioni di case? Inoltre, tutto questo, l'Ente può farlo per istituto? È necessaria una legge?

CINCIARI RODANO MARIA LISA. Sono due anni che vi è un progetto di legge

## QUARTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 14 MARZO 1952

per il riordinamento dell'Ente di cui parliamo!

CORBINO. Se l'Ente verrà messo in liquidazione, noi saluteremo il Presidente di questo Ente che se ne andrà a casa come il primo presidente di tutti gli innumerevoli Enti che sono stati creati dopo la liberazione.

PONTI. Mi permetto di intervenire nella discussione per il semplice motivo che, l'anno scorso o due anni fa, fui relatore di un analogo provvedimento che assegnava a questo Ente fondi il cui importo non ricordo con precisione. Ebbi allora occasione di studiare il problema molto a fondo e, onorevoli colleghi, è necessario che teniamo ben presente qual'è la situazione dell'Ente. Si tratta di un enorme complesso di opere e di un vastissimo terreno sul quale è stato costituito un patrimonio altrettanto imponente, costituito da circa 50 mila piante ormai divenute abbastanza grandi e che costituiscono una notevole ricchezza dal punto di vista panoramico. Aggiungo che dette piante hanno reso il terreno più prezioso, poiché esso era una volta brullo ed abbandonato. Ripeto, su tale terreno sono stati costruiti decine di edifici, imponenti, monumentali, rivestiti di marmi preziosi e abbelliti da statue. Subito dopo la guerra, fu fatta man bassa su tutto questo patrimonio e fu saccheggiato, quasi come accadde a Roma dopo la caduta dello Impero. In occasione della discussione del disegno di legge del quale io fui relatore, si era presentato anche il problema della recinzione di tutto il terreno e infatti subito dopo fu recintato. Inoltre si trattava di affidare la sorveglianza di tale complesso di beni all'Ente stesso, e per tale sorveglianza fu necessario assumere molte persone quali giardinieri e guardiani e infine operai per provvedere alla conservazione delle opere che altrimenti per le intemperie si sarebbero viepiù deteriorate. Concordo pienamente con i colleghi che desidererebbero esaminare il bilancio particolareggiato dell'Ente, anche perché sono convinto che il bilancio sarebbe più che giustificato dalle esigenze di provvedere alla conservazione di questo immenso patrimonio. Noi abbiamo ereditato questo complesso di opere imponenti che, se erano scaturite da una idea che naturalmente noi non possiamo condividere da un punto di vista politico, tuttavia non possiamo permettere che tutto tale patrimonio vada in rovina. Lo Stato oggi si trova di fronte a questo problema: decine e decine di edifici debbono andare in rovina o debbono essere sfruttati e in che modo? Molte sono state

le soluzioni prospettate in proposito. Ad esempio, si sta trasportando in un edificio dell'Esposizione Universale di Roma tutto il complesso degli archivi statali della città complesso che attualmente occupa ben cinque grandi palazzi, fra i quali il palazzo della Sapienza. A questo proposito, debbo ricordare che quest'ultimo palazzo appunto per carenza di edifici statali fu anch'esso rovinato dal punto di vista artistico per adibirlo in parte ad archivio di Stato. Mi permetto di ricordare agli onorevoli colleghi, al fine di rilevare l'importanza artistica di detto edificio, che alla sua costruzione hanno contribuito il Della Porta e il Borromini. Il trasferimento degli archivi statali, evidentemente, permetterebbe una diversa destinazione degli altri cinque palazzi lasciati liberi, i quali potrebbero essere usati a scopi diversi o essere convenientemente alienati dallo Stato per la loro ottima posizione nella città di Roma. Inoltre, come è stato annunciato dai giornali, il 21 aprile sarà inaugurata all'Esposizione Universale una raccolta generale di tutti i gessi dei monumenti di Roma che prima si trovavano sparsi nel mondo e raccolti in vari depositi. Infine vi sono molti altri progetti che sono tuttora allo studio, come, ad esempio, il trasferimento della Biblioteca nazionale.

CINCIARI RODANO MARIA LISA. Questo trasferimento è da evitarsi a tutti i costi.

PONTI. Non sono invece d'accordo con l'onorevole Cinciari Rodano e sarei anzi favorevole che la Biblioteca nazionale dal centro fosse trasferita in uno di quegli edifici. Comunque il problema della destinazione di questi edifici si pone ormai dinanzi alle nostre menti e necessita di una concreta soluzione. Sarebbe forse bene che l'onorevole relatore si facesse parte diligente e ci fornisse maggiori dettagli, perché noi, allo stato delle cose, non possiamo davvero assumerci la responsabilità di mandare alla rovina tutto questo grande patrimonio che tra l'altro può portare un contributo per la soluzione di altri gravi problemi tuttora sul tappeto del nostro paese.

AVANZINI, *Sottosegretario di Stato per il bilancio*. Onorevoli colleghi, desidero ricordare quella che è stata la richiesta della Commissione nella seduta precedente. La Commissione in quell'occasione ha detto: noi ci troviamo di fronte ad una domanda di un contributo di 91 milioni e mezzo; prima di dare questa somma vogliamo guardare al domani e vedere se esista un piano concreto atto a disciplinare tutta la materia. Ora, non vi è



dubbio che il programma di ordinamento è in elaborazione. L'onorevole De Palma ha già accennato a questo fatto e ha illustrate quelle che sono le necessità più urgenti dell'Ente. La realtà è che noi abbiamo degli edifici che vanno quotidianamente deteriorandosi. È stato fatto un calcolo che vi è una perdita di un milione a giorno, perché si tratta di immobili che devono essere coperti ed hanno assoluto bisogno di particolari lavori di manutenzione. Provvedendo al mantenimento di tali immobili, noi valorizzeremo anche il complesso delle opere che l'Ente per l'esposizione universale di Roma amministra, e verremmo nello stesso tempo a incoraggiare coloro che eventualmente intendessero in futuro acquistare aree fabbricabili in quella zona.

SAGGIN. Di questa valorizzazione chi ne beneficia ?

AVANZINI, *Sottosegretario di Stato per il bilancio*. Poiché oggi non sono disponibili 5 miliardi per provvedere completamente a tale opera di ripristino e di manutenzione, l'Ente, che ha a sua disposizione ben 1 milione e mezzo di metri quadrati di terreno, provvederà da sé a finanziare i lavori vendendo il terreno ad un prezzo remunerativo. È evidente che l'Ente vendendo aree fabbricabili si metterà in condizioni di compiere ulteriori lavori e di risolvere in buona parte la situazione che si è creata. I 90 milioni e mezzo riguardano invece il saldo di talune passività. Infine, ripristinata in pieno l'efficienza degli immobili dell'Ente esposizione universale di Roma, si potranno adibire gli edifici ad uffici statali e liberare nello stesso tempo altri edifici nel centro, con evidenti vantaggi. Mi pare che per le ragioni anzidette il disegno di legge dovrebbe essere approvato dalla Commissione.

MANNIRONI. Ascoltando la relazione dell'onorevole De Palma mi è parso di aver compreso che l'Ente abbia due programmi in vista, uno massimo di 25 miliardi e uno minimo che consentirebbe di realizzare 5 miliardi...

PRESIDENTE. Non è esatto.

MANNIRONI. Se l'Ente, così come è costituito, è in condizioni di poter vender una parte delle aree fabbricabili, perché non inizia subito la vendita per fare fronte alle proprie esigenze ?

AVANZINI, *Sottosegretario di Stato per il bilancio*. Si tratta di passività a cui bisogna provvedere con questi 91 milioni e mezzo.

MANNIRONI. Ripeto, perché l'Ente non realizza tale somma con i mezzi a sua disposizione ?

PRESIDENTE. Onorevole Mannironi, ma l'Ente è in via di liquidazione ed ha un commissario ! È allo studio un provvedimento legislativo d'accordo, tra lo Stato e il Comune !

CINCIARI RODANO MARIA LISA. Sono due anni che è allo studio.

PRESIDENTE. Vi è anche la necessità di valorizzare prima sufficientemente la zona !

MANNIRONI. Le aree fabbricabili possono essere vendute lo stesso.

DE PALMA, *Relatore*. Vi è la questione del prezzo: più la zona è valorizzata e più il prezzo è remunerativo,

PRESIDENTE. Altro è vendere le aree fabbricabili della zona dopo che si sono completate tutte le vie di accesso, come ad esempio, quando sarà terminata la metropolitana che porterà il pubblico in dodici minuti alla stazione Termini, e altro venderle ora.

MANNIRONI. Nonostante i chiarimenti datimi, sono convinto fermamente che tale inizio di vendite possa effettuarsi subito, e che l'Ente possa mettersi in grado di trovare i fondi necessari attraverso i mezzi a sua disposizione e trovare alla fine una soluzione concreta e definitiva del problema. Ritengo che se noi resisteremo a questa nuova richiesta di fondi, noi costringeremo il Governo e il Comune di Roma a sollecitare una definitiva sistemazione dell'Ente sia dal punto di vista giuridico che da quello economico e finanziario.

TUDISCO. Dopo gli interventi dell'onorevole Costa e dell'onorevole Corbino, è risultato evidente che la nostra Commissione si trova di fronte all'impossibilità di prendere una decisione per mancanza di concreti elementi sui quali fondare il proprio giudizio. Penso anche che non sono da accogliere con molta tranquillità le osservazioni fatte dall'onorevole Mannironi e quelle del rappresentante del Governo, perché noi ci troviamo di fronte ad un interesse nazionale e ad un interesse comunale...

AVANZINI, *Sottosegretario di Stato per il bilancio*. Interesse comunale molto relativo...

PRESIDENTE. Infatti vi sono dei contrasti tra il Comune e lo Stato.

TUDISCO. Io riterrei, di fronte a questa impossibilità di prendere una decisione per mancanza di sufficienti elementi di valutazione, di rinviare la discussione per poter poi fare, in un secondo tempo, uno studio più

## QUARTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 14 MARZO 1952

approfondito e più ampio sui nuovi dettagli che ci verranno forniti.

AVANZINI, *Sottosegretario di Stato per il bilancio*. Vi sono delle esigenze a cui si deve provvedere con la massima urgenza.

DE PALMA, *Relatore*. Sarebbe bene che tutti i componenti la Commissione finanze e tesoro si recassero sul posto per constatare *de visu* la realtà della situazione e, allora, sono certo che il loro avviso sarebbe assai diverso.

TUDISCO. Poiché l'urgenza di prendere una decisione è evidente, perché non si nomina un Comitato ristretto che si rechi sul posto a studiare la questione?

DE PALMA, *Relatore*. Se tutti andassero sul posto, potrebbero constatare, in considerazione della vastità del patrimonio, quanto irrisoria sia la cifra richiesta per provvedere alle esigenze dell'Ente in parola.

TUDISCO. Insisto nella mia proposta di nominare un Comitato ristretto che studi la questione a fondo e che riferisca alla Commissione.

CHIARAMELLO. Non concordo con il relatore onorevole De Palma e sono invece dello stesso avviso dell'onorevole Corbino. Noi ci troviamo di fronte a uno dei tanti Enti che ogni anno vengono a prelevare milioni dalle Casse dello Stato senza mai riuscire a quadrare il loro bilancio.

L'Ente dell'esposizione universale di Roma ha un patrimonio di decine di miliardi e si propone di vendere aree fabbricabili e di realizzare dalla vendita cifre colossali. A mio avviso, finché non si sarà dato un assetto definitivo e giuridico al Consiglio di amministrazione dell'Ente, la questione non dovrebbe essere presa neppure in considerazione. È stato presentato alla nostra Commissione un disegno di legge che chiede altri 91 milioni e mezzo come se fossero centesimi e a me pare che non si debba accedere a questa richiesta. Prima di tutto dobbiamo preoccuparci di dare un'amministrazione regolare all'Ente e di porre fine alla gestione commissariale. Dopo la liberazione furono nominate una infinità di gestioni commissariali che non sono mai state controllate, perché non è vero che lo Stato le controlli. Fin dalla Costituente noi abbiamo chiesto di porre fine a queste gestioni commissariali e come nel caso in esame di passare al demanio dello Stato tutto il complesso degli edifici dell'Ente esposizione universale di Roma...

PRESIDENTE. Bisogna modificare l'Ente, onorevoli colleghi.

CHIARAMELLO. Una volta nominata una regolare amministrazione dell'Ente, si dovrebbe esaminare la possibilità di porlo in liquidazione. Per tutti questi motivi io non mi sento in grado di approvare il disegno di legge, anzi darò il mio voto contrario alla richiesta di questi 91 milioni e mezzo.

CINCIARI RODANO MARIA LISA. Desidero soltanto fare alcune considerazioni. Per prima cosa ricordo che la Commissione finanze e tesoro rinviò la discussione di questo disegno di legge appunto per poterlo riesaminare alla luce di nuovi e più chiari dettagli. Ora, che cosa è avvenuto? La nostra Commissione non tanto deve interessarsi al programma di carattere finanziario e all'orientamento urbanistico dell'Ente, quanto invece alle ragioni che giustificano questa richiesta relativa ai 91 milioni e mezzo. È strano che a distanza di quindici giorni non si sia riusciti ad ottenere ragguagli precisi in merito alla spesa che avrebbe sostenuto l'Ente. Malgrado ciò, sono d'accordo con il relatore che la situazione dell'Ente è tale in questo momento, che è fuori di dubbio che si debba concedere tale somma. Tuttavia io condizionerei l'approvazione del disegno di legge, da parte della Commissione, ad un voto che inviti il Governo a presentare sollecitamente al Parlamento un progetto di riordinamento dell'Ente, cosa che si rende veramente indispensabile. Non si può immaginare un Ente a gestione commissariale che segua criteri da nessuno controllati e che ha per programma alienazioni di aree fabbricabili per venticinque miliardi, la costruzione di un nuovo quartiere e altre cose del genere. Il Consiglio comunale di Roma presentò a suo tempo un progetto di riordinamento dell'Ente alla Presidenza del Consiglio, e a tutt'oggi noi non abbiamo visto presentato al Parlamento un provvedimento di legge che risolva definitivamente il problema. In conclusione, stante la situazione, non posso che essere favorevole alla concessione di questi 91 milioni e mezzo.

AVANZINI, *Sottosegretario di Stato per il bilancio*. Io posso prendere impegno che in breve tempo sia presentato un apposito programma. Insisto pertanto sull'urgenza di approvare il provvedimento.

CINCIARI RODANO MARIA LISA. Non si tratta di un programma, ma di presentare un concreto disegno di legge.

PRESIDENTE. Onorevoli colleghi, l'onorevole Corbino anche l'altra volta aveva fatto una proposta di rinvio. Ecco i termini della sua proposta: « La mia proposta è che si

## QUARTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 14 MARZO 1952

rinvii per un tempo determinato, per un mese o due, con l'impegno preciso da parte del Governo che entro questo termine presenti un provvedimento definitivo, così che noi sappiamo che sarà questa l'ultima volta che saremo chiamati ad approvare un provvedimento a carattere sanatorio».

Ora, se questi sono i termini della questione, io credo che si potrebbe uscire da questo ginepraio. Il Governo dichiara che questa è l'ultima volta che sottoporrà all'approvazione di questa Commissione un particolare provvedimento per l'Esposizione Universale di Roma. Se la Commissione ha dal Governo questa garanzia, a me pare che noi ci troveremo in condizione di approvare il provvedimento.

AVANZINI, *Sottosegretario di Stato per il bilancio*. Il Governo fa questa dichiarazione.

PRESIDENTE. Il Governo, dunque, ha dichiarato che è l'ultima volta che porterà all'approvazione della Commissione un provvedimento di sanatoria relativo al bilancio dell'Ente esposizione universale di Roma.

PELLA, *Ministro del bilancio*. Evidentemente potrebbe nascere un malinteso. Un collega prospettava questo problema: noi votiamo al buio delle spese che possono essere o non essere giustificate o utili, ma desideriamo vedere affiancato a questo provvedimento la presentazione di un programma e di un disegno di legge apposito per il riordinamento dell'Ente. Ora, io ritengo che voi sfondate delle porte aperte, perché tutti siamo d'accordo su questa idea. Vorrei anzi dire che il Governo si è trovato davanti ad una specie di inflazione di idee per la risoluzione di questo problema; resta soltanto la difficoltà della scelta del tipo di soluzione. Quando noi ci impegnamo a non richiedere altri finanziamenti prima della presentazione del programma e del disegno di legge per il riordinamento dell'Ente, non escludiamo neppure che vi sia una fatale necessità di provvedere ancora all'esercizio in corso, ma non potremo provvedervi se non vi sia già il programma e il disegno di legge per il riordinamento dell'Ente.

Se ho capito bene, questo è anche il pensiero degli onorevoli colleghi. Credo che in questo senso il Governo possa ben dichiarare di essere d'accordo.

PRESIDENTE. Qui, veramente, si era prospettato dal Sottosegretario di Stato per il bilancio e anche da parte dell'Amministrazione comunale una soluzione del problema per via,

diciamo così, di autofinanziamento. A noi interessa, in definitiva, di sapere se queste spese siano giustificate e siano veramente utili. Comunque resta fermo che questo è l'ultimo provvedimento di carattere particolare che verrà presentato a favore dell'Ente esposizione universale di Roma. Ritengo, infine, che gli onorevoli colleghi possano essere stati tranquillizzati dalle dichiarazioni dell'onorevole Ministro del bilancio.

Dichiaro chiusa la discussione generale.

Passiamo all'esame degli articoli che, se non vi sono osservazioni od emendamenti, porrò successivamente in votazione.

## ART. 1.

È concesso all'Ente Autonomo « Esposizione Universale di Roma » un contributo di lire 91.500.000, per l'esercizio finanziario 1950-51, da destinare alla copertura delle spese per i servizi amministrativi e di vigilanza, nonché alla liquidazione di impegni relativi a lavori, servizi e forniture.

(È approvato).

## ART. 2.

Alle spese di cui all'articolo 1 verrà fatto fronte con una quota parte delle maggiori entrate accertate con il terzo provvedimento legislativo di variazioni al bilancio per l'esercizio finanziario 1950-51.

(È approvato).

## ART. 3.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato a provvedere con propri decreti alle occorrenti variazioni di bilancio.

(È approvato).

Il disegno di legge sarà subito votato a scrutinio segreto.

**Votazione segreta.**

PRESIDENTE. Indico la votazione a scrutinio segreto dei disegni di legge oggi esaminati e del disegno di legge n. 1519-B esaminato nella precedente seduta del 12 corrente.

(Segue la votazione).

## QUARTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 14 MARZO 1952

Comunico il risultato della votazione segreta dei seguenti disegni di legge:

« Concessione all'Ente autonomo esposizione universale di Roma di un contributo di lire 91.500.000, per l'esercizio finanziario 1950-1951, da destinare alle spese per i servizi amministrativi e di vigilanza. (2385)».

Presenti e votanti . . . .	31
Maggioranza . . . . .	16
Voti favorevoli . . . .	15
Voti contrari . . . . .	16

(La Commissione non approva).

« Finanziamenti in pesos per l'emigrazione italiana in Argentina. (1519-B) ».

Presenti e votanti . . . .	31
Maggioranza . . . . .	16
Voti favorevoli . . . .	25
Voti contrari . . . . .	6

(La Commissione approva).

« Norme per l'acceleramento della procedura di liquidazione delle pensioni. (2531)».

Presenti e votanti . . . .	31
Maggioranza . . . . .	16
Voti favorevoli . . . .	30
Voti contrari . . . . .	1

(La Commissione approva).

Hanno preso parte alla votazione:

Arcangeli, Balduzzi, Barbina, Bavaro, Castelli Avolio, Chiaramello, Chini Cocoli Irene, Cinciari Rodano Maria Lisa, Corbino, D'Agostino, De Martino Alberto, De Palma, Guggenberg, Longoni, Mannironi, Marotta, Pecoraro, Petrilli, Pieraccini, Ponti, Ricci Giuseppe, Saggini, Scoca, Sullo, Tosi, Tremelloni, Tudisco, Valsecchi, Vicentini, Walter, Zagari.

Sono in congedo:

Amendola Giorgio, Casoni, De Martino Carmine, Salizzoni.

**La seduta termina alle 11,30.**